

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 luglio 1999 [C(1999)2539 def.]⁽¹⁾, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania, e disporre che detti aiuti non devono essere restituiti;
- in subordine, emettere la decisione che esso riterrà equa e adeguata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-210/99.

⁽¹⁾ GUL 280 del 30.10.1999, pag. 87.

Ricorso della società Ter Huurne's Handelsmaatschappij B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 1999

(Causa T-216/99)

(2000/C 6/44)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 30 settembre 1999 la società Ter Huurne's Handelsmaatschappij B.V. con sede in Haaksbergen (Paesi Bassi), con l'avv. H.C. van der Sijs, con studio in Enschede, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 luglio 1999 [C(1999)2539 def.]⁽¹⁾, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-210/99.

⁽¹⁾ GUL 280 del 30.10.1999, pag. 87.

Ricorso della società Anton Dürbeck GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 1999

(Causa T-218/99)

(2000/C 6/45)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 30 settembre 1999 la società Anton Dürbeck GmbH, con sede in Francoforte sul Meno, con l'avv. Gert Meier, Berrenrather Strasse 313, Colonia, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare, per violazione del Trattato, la decisione della convenuta 28 luglio 1999 relativa all'emanazione di misure transitorie a favore della società A. Dürbeck nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato delle banane;
2. porre le spese di causa a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha negato alla ricorrente licenze supplementari per l'importazione di 25 000 tonnellate di banane da paesi terzi, motivando che non sussiste un caso di manifesta iniquità e che l'attuale situazione della ricorrente deve già considerarsi riequilibrata ed era inoltre prevedibile.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93⁽¹⁾.

La situazione di iniquità da riequilibrare consiste nella carente capacità d'importazione delle banane, eccedendo la quale la ricorrente aveva stipulato nel 1991 con la ditta Consultban di Machala (Ecuador) un contratto per una commercializzazione settimanale di 100 000 — 150 000 cartoni. A causa dello spostamento del periodo di riferimento ad opera dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2362/98⁽²⁾ la ricorrente ha perso inoltre licenze per 14 312 tonnellate di banane. La conseguente perdita del 75 % dei diritti d'importazione ha cagionato gravi difficoltà per la ricorrente e in pratica l'ha estromessa dal mercato. Il danno ammonta a 3 578 000 DM, ossia al doppio del capitale di rischio. La convenuta è tenuta, in base all'art. 30 del regolamento n. 404/93, a rimediare alla situazione di iniquità provocata dal regolamento n. 2362/98.